

161.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	3657	Proposta di legge n. 72-641-674-1051-1160-1250-1251-1266-1288-1295-1297-1314-1344-1374-1378-1406-1456-1540-1677-B:	
Disegni di legge (Ritiro)	3656	(Questione pregiudiziale di merito)	3599
Disegno di legge di conversione (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2162-B:		(Articoli)	3600
(Articolo 1)	3617	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	3607
(Modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione)	3618	(Ordine del giorno)	3613
(Articoli del relativo decreto-legge)	3627	Proposte di legge:	
(Emendamenti)	3644	(Annunzio)	3655
(Articoli 2 e 3)	3649	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3656
(Ordini del giorno)	3650	(Trasmissione dal Senato)	3655
Missioni vevoll nella seduta del 24 marzo 1993	3655	Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	3658

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: OCCHETTO ED ALTRI; ZANONE ED ALTRI; FINI ED ALTRI; SEGNI ED ALTRI; NOVELLI; PANNELLA ED ALTRI; CIAFFI ED ALTRI; MUNDO ED ALTRI; LA GANGA ED ALTRI; TISCAR ED ALTRI; PATRIA ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; BOATO ED ALTRI; LA MALFA ED ALTRI; SIGNORILE; MENSORIO; FERRI ED ALTRI; MASTRANTUONO; TASSI — ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E MODIFICATA DAL SENATO) (72-641-674-1051-1160-1250-1251-1266-1288-1295-1297-1314-1344-1374-1378-1406-1456-1540-1677-B)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI MERITO**

La Camera,

premesso che per domenica 18 aprile 1993 è stato indetto il referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 570, sulla elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

constatato che la proposta di legge in esame comporta la modifica di alcune norme la cui abrogazione è sottoposta al voto popolare con il referendum in premessa;

considerato che l'eventuale approvazione di tali norme determinerebbe a pochi giorni dal voto lo spostamento del quesito referendario sulla nuova legge, in-

roducendo una situazione di incertezza e confusione nell'elettorato;

ritenuto che non è comunque opportuno — a referendum già indetto ed a campagna elettorale già iniziata — modificare norme e leggi sottoposte a referendum, per non turbare il regolare e corretto svolgimento della campagna referendaria e per evitare che l'iter legislativo interferisca con quello referendario;

decide

di non procedere alla discussione della proposta di legge « Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale »

Elio Vito, Pannella, Bonino, Ciciomessere, Rapagnà, Taradash.

ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO

CAPO I

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI
E PROVINCIALI

ARTICOLO 1.

(Composizione del consiglio comunale).

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 12 membri negli altri comuni.

2. Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio è presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.

ARTICOLO 3.

(Sottoscrizione delle liste).

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 2.000 e da non più di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

ARTICOLO 4.

(Fissazione della data di svolgimento delle elezioni).

1. L'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge ».

ARTICOLO 5.

(Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti).

1. Nei comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi.

3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco.

segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

5. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

7. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

ARTICOLO 6.

(Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti).

1. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

ARTICOLO 7.

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti).

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità

superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere, di norma, rappresentato in misura superiore ai due terzi.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio ma abbia superato il 50 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4.

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

8. Compite le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

ARTICOLO 9.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive

modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 8 della presente legge ed al presente articolo.

2. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

5. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive

cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

6. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 3.

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

8. Compite le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

ARTICOLO 10.

(Elezioni dei consigli circoscrizionali).

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: « I comuni capoluogo di provincia ed ».

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione, che è disciplinato con regolamento ».

3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano

le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

ARTICOLO 13.

(Poteri del sindaco e del presidente della provincia).

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dai seguenti:

« 5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

5-bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48.

5-ter. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della presente legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali ».

ARTICOLO 23.

(Composizione delle giunte).

1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — *(Composizione delle giunte)*
— 1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a due nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; non superiore a quattro nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti; non superiore a sei nei comuni con

popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore o inferiore in modo da ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ».

ARTICOLO 24.

(Modifiche all'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142).

1. All'articolo 45, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « nei quali si vota con il sistema proporzionale » sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione superiore a 20.000 abitanti »;

e le parole: « nei quali si vota col sistema maggioritario » sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione sino a 20.000 abitanti ».

2. All'articolo 45, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « nei quali si vota con il sistema proporzionale » sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione superiore a 20.000 abitanti »; e le parole: « nei quali si vota con il sistema maggioritario » sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione sino a 20.000 abitanti ».

ARTICOLO 25.

(Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore).

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI AGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 1.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto dall'Assemblea.

1. 1.

Nania, Tatarella, Tassi.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Salvo che per le forze politiche rappresentate nel Parlamento o nel consiglio comunale uscente la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 4.500 e da non più di 6.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 2.700 e da non più di 4.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 1.350 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 900 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 500 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 350 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 250 e da non più di 600 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 100 e da non più di 300 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 50 e da non più di 140 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

3. 4.

Nania, Tatarella, Tassi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 2.000 e da non più di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1993

c) da non meno di 350 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 150 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 75 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 60 e da non più di 150 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 20 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

3. 34.

Carcarino.

Al comma 1, sostituire le parole: La dichiarazione con le seguenti: Salvo che per le forze politiche rappresentate nel Parlamento o nel consiglio comunale uscente le dichiarazioni.

3. 5.

Nania, Tatarella, Tassi.

Al comma 1 sopprimere la parola: collegate.

3. 3.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Cicciomessere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1, lettera a), sostituire le cifre: 2000 e 3000, rispettivamente, con le cifre: 1000 e 1950.

3. 7.

Sestero Gianotti.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le cifre: 1000 e 2000, rispettivamente, con le cifre: 750 e 1550.

3. 30.

Marino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le sottoscrizioni sono raccolte dopo il deposito delle liste e delle candidature alla carica di sindaco presso l'ufficio del segretario comunale competente e dopo l'affissione delle liste e delle candidature, corredate dalle relative firme di accettazione, all'albo pretorio del comune. All'atto del deposito, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune e ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in più di due comuni.

3. 1.

Boato, Giuliani, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In caso di rinuncia alla candidatura da parte di uno o più candidati alla carica di consigliere dopo l'affissione della lista all'albo pretorio del comune, le

firme raccolte rimangono valide, purché le rinunce non superino il 25 per cento dei candidati compresi nella lista.

3. 2.

Boato, Giuliari, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Sopprimere il comma 6.

3. 6.

Nania, Tassi, Tatarella.

ART. 5.

Al comma 1 sopprimere le parole: Nei comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

Conseguentemente:

alla rubrica, sopprimere le parole: Nei comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti;

sopprimere gli articoli 6 e 7.

5. 1.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Ciciomessere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1 sostituire la cifra: 20.000 *con le parole:* 3.000.000 di.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 *con le parole:* 3.000.000 di;

all'articolo 6, alla rubrica e al comma 1, sostituire la cifra: 20.000 *con le parole:* 3.000.000 di;

all'articolo 7, alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 *con le parole:* 3.000.000 di.

5. 6.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Ciciomessere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1 sostituire la cifra: 20.000 *con la seguente:* 500.000.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 *con la seguente:* 500.000;

all'articolo 6, alla rubrica e al comma 1, sostituire la cifra: 20.000 *con la seguente:* 500.000;

all'articolo 7, alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 *con la seguente:* 500.000.

5. 7.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Ciciomessere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1 sostituire la cifra: 20.000 *con la seguente:* 100.000.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 *con la seguente:* 100.000;

all'articolo 6, alla rubrica e al comma 1, sostituire la cifra: 20.000 *con la seguente:* 100.000;

all'articolo 7, alla rubrica sostituire la cifra: 20.000 *con la seguente:* 100.000.

5. 8.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Ciciomessere, Rapagnà, Taradash, Segni, Barbera, Ayala.

Al comma 1 sostituire la cifra: 20.000 *con la seguente:* 50.000.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 *con la seguente:* 50.000;

all'articolo 6, alla rubrica e al comma 1, sostituire la cifra: 20.000 *con la seguente:* 50.000;

all'articolo 7, alla rubrica sostituire la cifra: 20.000 *con la seguente:* 50.000.

5. 9.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Ciciomessere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1 sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 30.000.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 30.000;

all'articolo 6, alla rubrica e al comma 1, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 30.000;

all'articolo 7, alla rubrica sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 30.000.

5. 10.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Ciciomessere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1 sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000;

all'articolo 6, alla rubrica e al comma 1, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000;

all'articolo 7, alla rubrica sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000.

all'articolo 10, al comma 3 sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000;

all'articolo 24, ai commi 1 e 2, sostituire le parole: superiore a 20.000 e sino a 20.000 rispettivamente con le seguenti: superiore a 10.000 e sino a 10.000;

all'articolo 25, al comma 3, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000.

5. 2.

Boato, Giuliani, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Al comma 1 sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000;

all'articolo 6, alla rubrica e al comma 1, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000;

all'articolo 7, alla rubrica sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000.

5. 20.

Brunetti.

Al comma 1, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000;

all'articolo 6, alla rubrica e al comma 1, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 10.000.

5. 13.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1 sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000;

all'articolo 6, alla rubrica e al comma 1, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000;

all'articolo 7, alla rubrica sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000;

all'articolo 10, al comma 3, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000;

all'articolo 23, al comma 1, terzo e quarto capoverso, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000;

all'articolo 24, ai commi 1 e 2, sostituire le parole: superiore a 20.000 e sino a

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1993

20.000 *rispettivamente con le seguenti: superiore a 15.000 e: sino a 15.000;*

all'articolo 25, al comma 3, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000.

5. 34.

La Commissione.

Al comma 1 sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000;

all'articolo 6, alla rubrica e al comma 1, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000;

all'articolo 7, alla rubrica sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000;

all'articolo 10, al comma 3, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000;

*all'articolo 24, ai commi 1 e 2, sostituire le parole: superiore a 20.000 e sino a 20.000 *rispettivamente con le seguenti: superiore a 15.000 e: sino a 15.000;**

all'articolo 25, al comma 3, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000.

5. 3.

Boato, Giuliani, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Al comma 1 sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000;

all'articolo 6, alla rubrica e al comma 1, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000;

all'articolo 7, alla rubrica sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000.

5. 26.

Brunetti.

Al comma 1 sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 15.000.

5. 14.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 11.

Bonino, Sbarbati Carletti, Elio Vito, Pannella, Cicciomesere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di norma.

5. 4.

Boato, Giuliani, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: degli eleggibili.

5. 5.

Boato, Giuliani, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono comunque esenti dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni per

la presentazione delle liste di cui all'articolo 3 quelle formazioni che presentino candidati che, almeno per un terzo, siano di diverso sesso.

5. 12.

Tassi.

ART. 6.

Al comma 1 e in rubrica sostituire la cifra: 20.000 con 5.000.

6. 6.

Benedetti.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:

5. Sono ammessi al secondo turno tutti i candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 10 per cento dei voti salvo rinuncia.

6. 22.

Caprili.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la somma dei voti conseguiti dai due candidati ammessi al ballottaggio sia inferiore al 50 per cento dei voti validamente espressi, partecipano altresì al ballottaggio tutti i candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 10 per cento dei voti salvo rinuncia.

6. 24.

Brunetti.

Al comma 5 aggiungere, in fine il seguente periodo: Qualora la somma dei voti conseguiti dai due candidati ammessi al ballottaggio sia inferiore al 50 per cento dei voti validamente espressi, partecipa al ballottaggio un terzo candidato, individuato ai sensi del comma 6.

6. 1.

Nania, Tatarella, Tassi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Partecipa al secondo turno, quale terzo candidato alla carica di sindaco, il candidato che con la confluenza della percentuale di altri, raggiunge la maggiore cifra elettorale complessiva, che non può essere comunque inferiore a quella conseguita dal secondo dei candidati ammessi al ballottaggio.

6. 2.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 7 sostituire il terzo periodo con i seguenti: Entro il medesimo termine sono dichiarate le confluenze dei candidati alla carica di sindaco ai fini dell'individuazione dell'eventuale terzo candidato partecipante al ballottaggio. Tutte le dichiarazioni di confluenza hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. Entro le ventiquattro ore successive l'ufficio centrale individua e comunica alla commissione elettorale circondariale e alla prefettura, per gli adempimenti di rispettiva competenza, il nominativo dell'eventuale terzo candidato al ballottaggio ai sensi del comma 6.

6. 3.

Nania, Tatarella, Tassi.

ART. 7.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

7. 1.

Bonino, Sbarbati Carletti, Elio Vito, Pannella, Ciccionesere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle liste dei candidati nessuno dei sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

7. 5.

Bolognesi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di norma.

7. 2.

Boato, Giuliari, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: degli eleggibili.

7. 3.

Boato, Giuliari, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono comunque esenti dall'obbligo della raccolta delle firme per la presentazione delle liste di cui all'articolo 3 quelle formazioni che presentino candidati di ciascuno dei due sessi in ragione di almeno un terzo degli eleggibili.

7. 4.

Tassi.

ART. 31.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Prima applicazione delle norme sulle sottoscrizioni delle liste).

In occasione delle prime elezioni effettuate in ciascun comune in applicazione della presente legge sono ridotte al 50 per cento le sottoscrizioni richieste ai sensi del comma 1 dell'articolo 3.

31. 05.

Guerra.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NON MODIFICATO DAL SENATO, DICHIARATO INAMMISSIBILE DALLA PRESIDENZA

ART. 13.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

5-quater. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, per un periodo non superiore a quello del proprio mandato, le figure apicali dei servizi finanziari e della gestione del territorio e dei lavori pubblici, scegliendo fra i funzionari direttivi dell'ente oppure ricorrendo a contratti, anche *part-time*, con professionisti esterni alla pubblica amministrazione.

13. 1.

Trappoli, Tognoli, Bottini.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in occasione dell'approvazione della proposta di legge n. 72 ed abbinata-B,

considerata la complessità e novità della disciplina,

impegna il Governo

a riferire, entro un anno, alle Camere in merito agli effetti conseguenti alle prime applicazioni della legge.

(9/72 ed abb.-B/1)

« Ciaffi, Soddu, Landi, Recchia, Ferri, Boato, Sterpa, Enzo Bianco, Brunetti, Nania, Novelli, Caveri, Elio Vito ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI, SUI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, DI TERMINI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE, PER LA SOPPRESSIONE DELLA RITENUTA SUGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI INTERBANCARI, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2162-B)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la

vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonché del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validità ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO ED ACCETTATE DALLA COMMISSIONE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 16

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere » sono sostituite dalle seguenti: « di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo »;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

4-bis. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.

4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "all'ufficio delle imposte" sono inserite le seguenti: "ed al comune ove è ubicato l'immobile".

5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993 ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio

1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.

1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre

1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.

1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabilite le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.

1-nonies. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente".

1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-octies*, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonché dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « , primo e secondo periodo »;

il comma 4 è soppresso;

All'articolo 3:

ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 le parole: « 31 marzo 1993 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 20 giugno 1993 »;

al comma 2, le parole: « 15 aprile 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1993 »;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto »;

il comma 9 è soppresso.

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10-bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, comunque effettuati entro il giorno 3 del medesimo mese di dicembre ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto estintivo della controversia anche nei confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della metà della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. Le imposte già corrisposte a seguito dell'accertamento sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata all'ufficio del registro competente e all'or-

gano giurisdizionale adito entro il 20 giugno 1993; il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente periodo è differito fino al 20 giugno 1993. A seguito dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.

2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.

3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti, per la vertenza che si intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 3-ter. — 1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purché sottoscritta in calce.

ART. 3-quater. — 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si considerano pendenti anche le controversie di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato articolo 17 non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva.

ART. 3-*quinquies*. — 1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio competente di apposita istanza entro il 20 giugno 1993. Si applica l'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

ART. 3-*sexies*. — 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali in città che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono già sedi di commissione tributaria e sedi di tribunale e presentano una grande rilevanza ai fini del carico di lavoro in campo fiscale; con analogo decreto possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie regionali in città che, pur non essendo capoluogo di regione, sono già sedi di corte di appello e presentano particolare rilevanza in campo fiscale" ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-*bis*) nell'articolo 29, comma 1, le parole: " 10 settembre 1992 " sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 1993 "; e le parole: " di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985 " sono sostituite dalle seguenti: " del 31 dicembre 1991 " »;

al comma 1, lettera i), n. 3), le parole: « 12-*ter*. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo

1993. » sono sostituite dalle seguenti: « 12-*ter*. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993. »;

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Alle imprese con un numero di dipendenti fino a cento è data facoltà di prestare o meno assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; e le parole: "entro il 15 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile";

b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno" ».

All'articolo 5:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, il versamento dei contributi o premi relativi ai rapporti intercorsi tra le stesse parti dalla data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863, sino al 31 dicembre 1990 non determina la nullità dei

contratti previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 863 del 1984, con conservazione delle agevolazioni previste dal comma 6 dello stesso articolo 3. Il versamento dei contributi o premi dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1993 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le parole da: "con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato" ».

All'articolo 6:

al comma 3, le parole: « devono presentare » sono sostituite dalle seguenti: « possono presentare »; e sono aggiunte, in fine, le parole: « I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative ».

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « 5 milioni di litri » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di litri »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il periodo d'imposta 1994 »;

il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di mano d'opera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della legge 30 luglio

1990, n. 221, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta, per i periodi d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

6-bis. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio è revocato.

6-ter. Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai commi 6 e *6-bis* devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e *6-bis*.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e *6-bis*, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro ».

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, e all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo articolo 4, comma 3, della predetta legge, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto »;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.

10-ter. All'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'articolo 17, nonché ai loro incaricati muniti di apposito mandato” »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « dalle singole società controllanti che si sono avvalse » sono sostituite dalle seguenti: « dalle sin-

gole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi ».

All'articolo 12:

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso.

5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni.

5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sempreché le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non

si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo ».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — 1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché nei ruoli suppletivi e relativi ruoli speciali, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ».

All'articolo 15:

al comma 1, primo periodo, le parole: « dell'ente "Ferrovie dello Stato" » sono sostituite dalle seguenti: « delle Ferrovie dello Stato SpA »; e dopo le parole: « dall'ente "Ferrovie dello Stato" » sono inserite le seguenti: « e dalle Ferrovie dello Stato SpA »;

al comma 1, secondo periodo, le parole: « dell'ente "Ferrovie dello Stato" » sono sostituite dalle seguenti: « delle Ferrovie dello Stato SpA »;

al comma 2, le parole: « L'ente "Ferrovie dello Stato" » sono sostituite dalle seguenti: « Le Ferrovie dello Stato SpA »;

al comma 3, dopo le parole: « dell'ente "Ferrovie dello Stato" » sono inserite le seguenti: « e delle Ferrovie dello Stato SpA »; e le parole: « l'ente "Ferrovie dello Stato" » sono sostituite dalle seguenti: « le Ferrovie dello Stato SpA »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato SpA quanto disposto dall'articolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla mede-

sima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche

per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. »;

b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

« i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario. ».

5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ARTICOLO 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990; tuttavia le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si applicano, ai soli fini delle imposte dirette, dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui, anche per effetto della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultano di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Uf-*

ficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della prima dichiarazione che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dalla revisione generale effettuata ai sensi del presente articolo.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle

rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 con la stessa procedura prevista nel primo periodo del comma 1, sarà disposta una ulteriore revisione riguardante le zone censuarie e i criteri di classificazione delle unità censuarie, nonché le tariffe d'estimo e le rendite delle unità immobiliari urbane sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo del comma 1, tenendo conto delle superfici commerciali per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria A.

5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

ARTICOLO 3.

1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni.

2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono

presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato al 15 aprile 1993.

3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.

4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate fino al 31 marzo 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 31 marzo 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991.

5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta

legge e fino al 31 marzo 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 31 marzo 1993.

7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al 31 marzo 1993; se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: « 30 settembre 1992 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 1992 ».

9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano fino al 31 marzo 1993, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992.

10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si applicano con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero anche se sono stati notificati verbali di constatazione da parte della Amministrazione finanziaria. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 31 marzo 1993. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

ARTICOLO 4.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: « , e successive modificazioni. » il seguente periodo: « Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate. »;

b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. »;

c) nell'articolo 34:

1) al comma 1, le parole: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4, » sono sostituite dalle parole: « anteriormente al 1° ottobre 1991 »;

2) il comma 4 è soppresso;

d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » sino alle parole: « e successive modificazioni », sono sostituite dalle parole: « fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993, »;

e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore. »;

f) nell'articolo 44:

1) al comma 1, dopo le parole: « 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata » sono inserite le parole: « dall'ufficio o enunciata in de-

creto di citazione a giudizio penale » e le parole: « ai sensi dell'articolo 54 » sono sostituite dalle parole: « ai sensi degli articoli 54 e 55 »;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate. »;

3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;

g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. »;

h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

i) nell'articolo 53:

1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo. »;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora. »;

3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

« 12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposi-

zioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993. »;

l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: « 30 aprile 1992 » sono sostituite dalle parole: « 31 marzo 1993 »;

m) nell'articolo 57:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « termini di prescrizione e di decadenza riguardanti » sono inserite le parole: « l'accertamento e »;

2) al comma 3, le parole: « di cui agli articoli da 44 a 48 » sono sostituite dalle parole: « di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48 »;

3) al comma 4, le parole: « 1° settembre 1991 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 1991 »;

n) nell'articolo 59:

1) al comma 1, le parole: « articoli 34 e 44 » sono sostituite dalle parole: « articoli 34, 36 e 44 »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati. »;

o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: « 1° settembre 1991 » sono sostituite dalla parole: « 30 novembre 1991 ».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate. ».

3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

4. L'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasfor-

mazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali. ».

7. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, qualora ne abbiano data comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attività, ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalità previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.

9. La facoltà di costituzione dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa alle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

ARTICOLO 5.

1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati

dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla corre-

zione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991, è inserito il seguente:

« ART. 62-bis. — 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di inte-

ressi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993. ».

ARTICOLO 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. I predetti elenchi debbono riferirsi, rispettivamente, a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.

2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (I-STAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore

estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.

ARTICOLO 7.

1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 otto-

bre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, nonché di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per:

a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie; i servizi di aggiornamento e di informazione agli uffici;

b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;

c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;

d) la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione dei contribuenti, nonché per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti, sia alle attività di assistenza in favore degli stessi per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e il relativo pagamento, nonché alle attività connesse con il controllo e l'accertamento di tale imposta;

e) l'informatizzazione degli uffici centrali; l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi informatici, previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi, si provvede a carico dei capitoli 6041 e 6050 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, rispettivamente per lire 90 miliardi e per lire

10 miliardi. Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; tale fondo dovrà essere prioritariamente destinato ad interventi volti a favorire, attraverso la rete telematica dei comuni, l'interscambio di dati tra le anagrafi comunali della popolazione e gli archivi delle licenze di esercizio commerciale da un lato e gli enti che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale dall'altro. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

ARTICOLO 8.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 5 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del capitolo 6939 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e del corrispondente capitolo 3531 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrapposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume, nonché un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso, e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi

costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili dell'esercizio in corso alla data del 24 novembre 1992, reinvestiti nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

ARTICOLO 9.

1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente. »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta. ».

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, nn. 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c); ».

3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la

residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.

5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.

7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a 12 mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.

8. Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: « Gli stampati possono essere acquistati presso gli uffici e le rivendite indicate con decreto del Ministro delle finanze, il quale ne stabilisce il prezzo di vendita; per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente e gratuitamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Ai contribuenti che hanno acquistato gli stampati per la redazione delle dichiarazioni è concesso un credito di imposta nelle misure stabilite dal predetto decreto per un ammontare non superiore al prezzo di vendita degli stampati, da utilizzare nella liquidazione

dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa. ». Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

9. I contribuenti, al fine di adeguarsi al disposto degli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in una apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 10.

1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 mag-

gio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 1° marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.792,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interban-

cari »; quanto a lire 256 miliardi per il 1993 e a lire 512 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e a lire 73 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllanti che si sono avvalse per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta

chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce. »;

b) all'articolo 78, le parole: « il concessionario deve dimostrare » sono sostituite dalle seguenti: « il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare ».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, continuano ad applicarsi al periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1991, sempreché le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 31 marzo 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

ARTICOLO 13.

1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda la necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per

tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. »;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. »;

c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: « e degli interessi »; le parole: « tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le fa-

miglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo ».

2. La misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata, per i ruoli emessi entro il 31 dicembre 1992, in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni.

3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

ARTICOLO 14.

1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto.

2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto; tale compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di

gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.

3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.

4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.

5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella Regione siciliana.

ARTICOLO 15.

1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente « Ferrovie dello Stato », disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente « Ferrovie dello Stato ». Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente « Ferrovie dello Stato » territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

2. L'ente « Ferrovie dello Stato » contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente « Ferrovie dello Stato » non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente « Ferrovie dello Stato » sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

ARTICOLO 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2 E 9 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 4-bis, premettere il seguente:

0. 4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: « dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; » sono sostituite dalle seguenti: « dagli Istituti

autonomi case popolari, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Per gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'esenzione spetta limitatamente a quelli destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; »;

b) nella lettera i), le parole: « gli immobili utilizzati » sono sostituite dalle seguenti: « i fabbricati posseduti e utilizzati ».

* 1. 1.

Asquini.

Al comma 4-bis, premettere il seguente:

0. 4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: « dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; » sono sostituite dalle seguenti: « dagli Istituti autonomi case popolari, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Per gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'esenzione spetta limitatamente a quelli destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; »;

b) nella lettera i), le parole: « gli immobili utilizzati » sono sostituite dalle seguenti: « i fabbricati posseduti e utilizzati ».

* 1. 2.

Maria Antonietta Sartori,
Gianna Serra, Turci, Lettieri,
Sitra, Di Pietro, Monello.

Al comma 4-bis, premettere il seguente:

0. 4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: « dalle camere di commercio, industria, artigia-

nato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; » sono sostituite dalle seguenti: « dagli Istituti autonomi case popolari, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Per gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'esenzione spetta limitatamente a quelli destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; »;

b) nella lettera i), le parole: « gli immobili utilizzati » sono sostituite dalle seguenti: « i fabbricati posseduti e utilizzati ».

* 1. 3.

Renato Albertini, Bergonzi,
Pioli.

ART. 2.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 1. Può essere stabilita una sola aliquota, ovvero due aliquote differenziate per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le restanti unità immobiliari. L'aliquota o le aliquote sono stabilite con deliberazione della giunta municipale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. Le aliquote devono comunque essere stabilite in misura differenziata nel caso in cui il comune si avvalga delle facoltà di cui all'articolo 8, comma 3-bis. In tal caso il gettito aggiuntivo determinato dall'aliquota più alta deve risultare compensativo rispetto al minor gettito determinato dall'aumento della detrazione »;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1993

b) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il comune ha facoltà, con la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1, di aumentare fino al triplo la misura della detrazione prevista dal comma 2 ».

2. 4.

Gianna Serra, Anna Maria Sartori, Turci, Sitra, Di Pietro, Monello, Lettieri.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. — L'ICI può essere ridotta dal consiglio comunale fino ad un massimo dell'80 per cento per le unità immobiliari destinate ad essere abitazione principale dei residenti.

5-ter. — L'ICI può essere aumentata dal consiglio comunale, qualora sia stato applicato il comma 5-bis, fino ad un massimo dell'80 per cento per le unità immobiliari non occupate da soggetti residenti per un periodo superiore ai sei mesi annui.

5-quater. — Il gettito comunale previsto dall'ICI, anche per i comuni che applicano i commi 5-bis e 5-ter, deve sempre essere valutato pari ad un importo comunque rientrante nelle valutazioni originarie, senza tener conto dei due commi precedenti.

2. 1.

Bampo, Asquini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 6 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il comune, con la deliberazione di cui ai commi 1 e 2, può stabilire la riduzione fino all'80 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione di residenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 e l'aumento fino all'80 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari non adibite ad

abitazione di residenti a condizione che sia garantita la compensazione di gettito tra riduzione ed aumento ».

2. 2.

Asquini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 6 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. A decorrere dall'anno 1994 il comune, con la deliberazione di cui ai commi 1 e 2, può stabilire la riduzione fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 e l'aumento fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui al comma 3 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che sia garantita la compensazione di gettito tra riduzione ed aumento ».

* 2. 3.

Silvia Costa, Ferri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 6 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. A decorrere dall'anno 1994 il comune, con la deliberazione di cui ai commi 1 e 2, può stabilire la riduzione fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 e l'aumento fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui al comma 3 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che sia garantita la compensazione di gettito tra riduzione ed aumento" ».

* 2. 5.

Renato Albertini, Bergonzi,
Pioli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 6 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. A decorrere dall'anno 1994 il comune, con la deliberazione di cui ai commi 1 e 2, può stabilire la riduzione fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 e l'aumento fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui al comma 3 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che sia garantita la compensazione di gettito tra riduzione ed aumento” ».

* 2. 6.

Pasetto, Parigi.

ART. 9.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« t-bis) i corrispettivi versati dai contribuenti persone fisiche non imprenditori in relazione alle prestazioni di consulenza professionale per la compilazione della

dichiarazione dei redditi, nei limiti delle tariffe professionali, comprovati da regolare fattura da allegare alla dichiarazione dei redditi; ».

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: « ed r) » sono sostituite dalle seguenti: « r) e t-bis) ».

* 9. 1.

Asquini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« t-bis) i corrispettivi versati dai contribuenti persone fisiche non imprenditori in relazione alle prestazioni di consulenza professionale per la compilazione della dichiarazione dei redditi, nei limiti delle tariffe professionali, comprovati da regolare fattura da allegare alla dichiarazione dei redditi; ».

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: « ed r) » sono sostituite dalle seguenti: « r) e t-bis) ».

* 9. 7.

Gianna Serra, Maria Antonietta Sartori, Turci, Lettieri, Sitra, Di Pietro, Monello.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1993

successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« t-bis) i corrispettivi versati dai contribuenti persone fisiche non imprenditori in relazione alle prestazioni di consulenza professionale per la compilazione della dichiarazione dei redditi, nei limiti delle tariffe professionali, comprovati da regolare fattura da allegare alla dichiarazione dei redditi; ».

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: « ed r) » sono sostituite dalle seguenti: « ,r) e t-bis) ».

* 9. 13.

Pasetto, Parigi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Sono abrogati gli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

9. 2.

Asquini.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

* 9. 3.

Asquini.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della

determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

* 9. 8.

Bergonzi, Renato Albertini,
Pioli.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

* 9. 9.

Maria Antonietta Sartori,
Gianna Serra, Turci, Lettieri.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

* 9. 12.

Pasetto, Parigi.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Quando, in conseguenza dell'adeguamento dei ricavi dichiarati al disposto dall'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, emerga una non corrispondenza tra i ricavi ed i corrispettivi dichiarati, non si applica il disposto di cui all'articolo 41-bis, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, così come da ultimo modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1993

modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

9. 10.

Anna Maria Sartori, Gianna Serra, Turci, Lettieri, Sitra, Di Pietro, Monello.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Nei confronti dei contribuenti che non indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile e non si adeguano al disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione.

9. 11.

Asquini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al fine di adeguarsi con le seguenti: e non si adeguano.

9. 4.

Asquini.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: ed interesse fino alla fine del comma.

9. 5.

Asquini.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: contribuenti che aggiungere la seguente: non.

9. 6.

Asquini.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modifica-

zioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Nel medesimo decreto potranno altresì essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza del gettito. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge.

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è differito al 30 giugno 1994. Il termine del 31 dicembre 1992, stabilito dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, della predetta legge n. 165 del 1990, per apportare a ciascun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione, è differito al 31 dicembre 1994.

2. Fino alla data del 31 dicembre 1994 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria continua ad operare anche oltre il 31 dicembre 1992, fino alla data del 31 dicembre 1994. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Ministro delle finanze, si provvede alla sua ricostituzione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, uno o più decreti legislativi al fine di apportare ai testi unici pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate successivamente all'emanazione degli stessi testi unici e fino a tre mesi prima della pubblicazione di ciascun decreto legislativo, attuando il coordinamento sistematico di tali disposizioni e di quelle contenute nei predetti testi unici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 550.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto che nell'applicazione dei coefficienti catastali la città di Venezia è stata gravemente penalizzata con gli attuali estimi catastali che risultano essere sproporzionati rispetto al contesto nazionale;

tenuto conto altresì del degrado crescente dell'edilizia veneziana ormai al limite dell'irreversibilità, anche per le recenti e dirompenti acque alte destinate a ripetersi se non se ne troverà una rapida soluzione;

tenuto conto infine che si tratta di salvare una intera città che è patrimonio planetario;

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative in sede di revisione degli estimi catastali al fine che venga fissato per Venezia un parametro catastale non superiore a quello medio di città quali Firenze, Napoli e Palermo.

(9/2162/B/1).

Meo Zilio, Asquini, Mazzetto,
Michielon, Padovan.

La Camera,

premessi che:

il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato;

la norma è in vigore dal 1° gennaio 1992. La nuova norma mentre è certamente applicabile alle unità immobiliari classificate in categorie appartenenti al gruppo A (unità immobiliari per uso di abitazione o assimilabili), che ha come unità di consistenza il vano, non appare applicabile alle unità immobiliari classificate nelle categorie appartenenti ad altri gruppi, in particolare a quelli « B » (collegi, convitti, ospizi, scuole, conventi, ecc.) che ha come unità di consistenza il metro cubo.

Questa disparità di unità di misura pregiudica la parità di condizione nella tassazione di immobili degni di uguale tutela ai sensi della legge n. 1089. Né sembra che il semplice riferimento alla normale cubatura di un vano possa risolvere il problema, date le superfici a volte ampie di scale, corridoi e accessori tipici degli immobili classificati nella categoria B1;

tutto ciò premesso
invita il Governo

a dare prontamente soluzione al problema in premessa, talché già dai prossimi adempimenti fiscali sia assicurata la parità di tutela e trattamento ai fini fiscali fra gli immobili del gruppo « A » e quelli del gruppo « B » soggetti all'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(9/2162/B/2).

Wilmo Ferrari, Iannuzzi, Dalla Via, Gianna Serra, Piro, Bianchini.

La Camera,

rilevato che la delega al Governo per la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia è scaduta il 31 dicembre 1992,

invita il Governo

a riproporre disposizioni di delega che modifichino principi e criteri direttivi in materia di revisione del trattamento tributario, dirette a sostenere maggiormente le famiglie numericamente svantaggiate, assicurando peraltro la invarianza del gettito dei tributi cui il trattamento tributario si riferisce.

(9/2162-B/3).

Castellotti, Wilmo Ferrari, Iannuzzi, Piro, Gianna Serra, Lucarelli, Maria Antonietta Sartori, Asquini, Dalla Via, Ciampaglia, Silvia Costa, Tiscar, Biasci, Bianchini.

La Camera,

rilevato come l'applicazione dell'ICI sugli immobili degli IACP sia insostenibile, perché il gettito degli affitti non riesce a coprire le manutenzioni e anche perché parte del patrimonio gestito dagli IACP (patrimonio degli IPAB e dei comuni) è stato già esentato dall'ICI,

impegna il Governo

ad assumere al più presto le iniziative di sua competenza idonee a consentire, con la previsione di misure compensative di entrata, l'esenzione dall'ICI delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

(9/2162-B/4).

Gianni Serra, Iannuzzi, Maria Antonietta Sartori, Dalla Via, Wilmo Ferrari, Bianchini.

La Camera,

rilevata l'esigenza di attenuare, nella salvaguardia dell'entità complessiva del gettito, il prelievo ICI sulla casa di residenza-domicilio, soprattutto nei comuni di prevalente interesse turistico, sottolineata pertanto l'urgenza di distinguere il prelievo ICI dal quello delle altre imposte erariali, ribadita la necessità di potenziare l'autonomia impositiva degli enti locali,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee ad attuare già dal 1994, l'indispensabile intervento perequativo richiamato in premessa.

(9/2162-B/5).

Iannuzzi, Castellotti, Wilmo Ferrari, Silvia Costa, Tiscar, Biasci, Piro, Lucarelli, Gianna Serra, Maria Antonietta Sartori, Asquini, Dalla Via, Ciampaglia, Bianchini, Ferri.

La Camera,

considerata l'odierna discussione sulla *minimum tax* ai fini dell'imposta del valore aggiunto,

impegna il Governo

ad emanare una circolare sull'interpretazione data oggi sull'argomento e a riba-

dire, al più presto, tale interpretazione a livello normativo primario.

(9/2162-B/6).

Asquini, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Bianchini.

La Camera,

rilevato che:

i cittadini di molteplici comuni sparsi su tutto il territorio italiano sono gravemente penalizzati da coefficienti catastali riconosciuti errati;

il Governo si è impegnato per una generale revisione;

70 comuni della provincia di Torino, con estimi catastali palesemente errati, si erano associati, avevano rielaborato nuovi coefficienti catastali corretti secondo le reali realtà locali, trasmettendoli poi sin dal novembre scorso, al Ministro delle finanze;

la Commissione censuaria centrale, aveva riconosciuto corretti questi nuovi valori suggeriti dai comuni stessi, al punto che li sta utilizzando come modello per la revisione generale di tutto il territorio nazionale;

il sottosegretario senatore Fabio Fabbri, in un'incontro con i 70 sindaci avvenuto a palazzo Chigi l'11 gennaio scorso, aveva promesso che entro il 28 febbraio 1992, si sarebbero applicati per i 70 comuni i valori degli estimi proposti dai comuni stessi, non tenendo fede poi alla promessa fatta,

impegna il Governo

qualora, per qualsiasi ragione non si riesca entro il 1993, ad eseguire la revisione generale dei coefficienti catastali, a considerare legalmente validi e quindi applicabili i valori proposti dai 70 comuni della provincia di Torino.

(9/2162-B/7).

Matteja.

La Camera,

considerata l'attuale imposizione fiscale particolarmente pressante

impegna il Governo

a prendere al più presto gli opportuni provvedimenti tali da ricondurre la norma e gli effetti relativi alla cosiddetta *minimum tax*, solo nei termini di parametro per l'accertamento induttivo nei confronti dei contribuenti con contabilità semplificata, ed eliminando ogni automatismo per la diretta ed immediata rilevanza economica della stessa *minimum tax* agli effetti della posizione dei contribuenti.

(9/2162-B/8).

Ostinelli, Asquini.

La Camera,

considerata l'attuale imposizione fiscale particolarmente pressante

impegna il Governo

a prendere al più presto gli opportuni provvedimenti al fine di creare la possibilità di dedurre dall'imponibile della dichiarazione dei redditi, anche per i contribuenti privati, le parcelle dei commercialisti e dei consulenti tributari relative al costo di compilazione della dichiarazione stessa.

(9/2162-B/9).

Flego, Asquini, Frontini.

La Camera,

tenuto conto che nei coefficienti catastali della città di Verona sono stati erroneamente tagliate le classi 1 e 2 della categoria A/3, con conseguente ingiustificato slittamento in alto dei valori;

tenuto conto altresì che l'Ufficio tecnico erariale e la Commissione censuaria provinciale hanno approvato la modifica conseguente e richiesto alla Commissione

censuaria centrale e al Ministro delle finanze di emanare il decreto correttivo;

tenuto conto che è diffusa, soprattutto nei ceti popolari, una forte protesta a causa di questa riconosciuta ingiustizia alla quale non si è potuto porre rimedio;

tutto ciò premesso
impegna il Governo

ad emanare il decreto di rettifica richiesto in premessa con urgenza e comunque entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 1992 e dell'ICI per il 1993.

(9/2162-B/10).

Cresco, Wilmo Ferrari, Savio,
Zanferrari, Rossi, Di Prisco,
Ambroso.

La Camera,

tenuto conto che nella applicazione dei coefficienti catastali la città di Vene-

zia è stata gravemente penalizzata con gli attuali estimi catastali che risultano essere sproporzionati rispetto al contesto nazionale;

tenuto conto altresì del degrado crescente dell'edilizia veneziana anche a causa del dirompente fenomeno delle acque alte destinate e ripetersi se non se ne troverà una rapida soluzione;

tenuto conto infine della volontà più volte ribadita dalla Camera e dal Governo circa la salvaguardia di Venezia, città patrimonio universale;

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative in sede di revisione degli estimi catastali al fine che venga fissato per Venezia un parametro catastale non superiore a quello medio di altre città italiane.

(9/2162-B/11).

Frasson, Zambon, Cancian, Armellin, Bianchini, Pellicani.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 marzo 1993.**

Alessi, Antoci, Artioli, Berni, Bisagno, Brambilla, Paolo Bruno, Cardinale, Giorgio Carta, Casula, Cellai, Raffaele Costa, Corsi, d'Aquino, De Carolis, de Luca, D'Onofrio, Foschi, Alfredo Galasso, Garesio, Gitti, Grasso, Lusetti, Maira, Malvestio, Matulli, Modigliani, Olivo, Patria, Principe, Ricciuti, Sacconi, Spini, Tripodi.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori):

Alessi, Antoci, Artioli, Berni, Bisagno, Paolo Bruno, Cardinale, Casula, Raffaele Costa, Corsi, D'Amato, d'Aquino, De Carolis, de Luca, D'Onofrio, Facchiano, Farace, Foschi, Alfredo Galasso, Garesio, Lusetti, Maira, Matulli, Modigliani, Olivo, Patria, Piscitello, Ricciuti, Sacconi, Spini, Tripodi.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 23 marzo 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

WIDMANN ed altri: « Caratteristiche della targa di riconoscimento per gli autoveicoli dell'Alto Adige » (2438);

BOTTINI ed altri: « Nuove norme in materia di indennità di comunicazione per i sordomuti » (2439);

BOTTINI ed altri: « Norme in materia di permessi retribuiti per i dirigenti dell'Unione italiana ciechi che hanno la rappresentanza e la tutela delle persone cieche » (2440);

BOTTINI ed altri: « Norme in materia di permessi retribuiti per i dirigenti dell'Associazione nazionale famiglie di

fanciulli e adulti subnormali che hanno la rappresentanza e la tutela delle persone subnormali » (2441);

BOTTINI ed altri: « Istituzione di una casa da gioco a San Pellegrino Terme » (2442);

PARLATO: « Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali » (2444);

VENDOLA ed altri: « Autonomia del sistema universitario e degli enti di ricerca » (2445);

MELILLA ed altri: « Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di locazione di immobili urbani » (2446);

MELILLA ed altri: « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza abitativa » (2447);

VENDOLA ed altri: « Norme per la regolamentazione e per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada » (2448).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato
di una proposta di legge.**

In data 23 marzo 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 746. — Senatori RIZ ed altri: « Proroga del contributo a favore del Cen-

tro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2443).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di disegni di legge.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 marzo 1993, ha trasmesso il decreto del Presidente della Repubblica che autorizza il ritiro dei disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo, con allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992 » (1961);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa Ceca e Slovacca sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 1° agosto 1990 » (2012);

« Ratifica ed esecuzione del trattato sui rapporti di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca, fatto a Praga il 4 luglio 1991 » (2013);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa Ceca e Slovacca sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Praga il 4 luglio 1991 » (2014).

I disegni di legge saranno, pertanto, cancellati dall'ordine del giorno.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate

Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali);

PAPPALARDO: « Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale in ambito regionale » (1778) (Parere della II, della IV, della V, della VII, della XI e della XII Commissione);

GERARDO BIANCO ed altri: « Obbligo di adozione di codici di comportamento da parte dei magistrati ordinari e militari, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, degli avvocati e dei procuratori dello Stato e dei dirigenti della pubblica amministrazione » (2351) (Parere della II, della IV e della XI Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

FARIGU ed altri: « Norme per il sostegno all'integrazione scolastica e sociale dei soggetti minorati sensoriali » (2269) (Parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);

alla X Commissione (Attività produttive):

ENNIO GRASSI ed altri: « Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e norme per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica » (2185) (Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della XI, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

alla XI Commissione (Lavoro):

FINI ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) » (2298) (Parere della I, della II e della X Commissione);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

BARZANTI ed altri: « Norme in materia di produzione e vendita di carburanti di origine vegetale » (2152) (Parere della I,

della V, della VI, della VIII, della IX e della X Commissione).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 15 marzo 1993, copia della sentenza n. 88 dell'8 marzo 1993 (doc. VII, n. 226), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, "Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennità di accompagnamento predetta, ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto »;

con lettera in data 19 marzo 1993, copia della sentenza n. 99 del 10 marzo 1993 (doc. VII, n. 229), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'articolo 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti »;

con lettera in data 19 marzo 1993, copia della sentenza n. 100 del 10 marzo 1993 (doc. VII, n. 230), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di

applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 89 dell'8 marzo 1993 (doc. VII, n. 227), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 »;

n. 90 dell'8 marzo 1993 (doc. VII, n. 228), con la quale ha dichiarato:

« l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5-bis, aggiunto al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 (Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici), dalla legge di conversione 1° marzo 1985, n. 42; dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; dell'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative), questione sollevata in riferimento agli articoli 24 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 14 novembre 1991 »;

n. 101 del 10 marzo 1993 (doc. VII, n. 231), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 487, quinto comma, e 446, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano »;

n. 102 del 10 marzo 1993 (doc. VII, n. 232), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dai giudici conciliatori di Treviso e di Mirano e dal pretore di Venezia »;

n. 103 del 10 marzo 1993 (doc. VII, n. 233), con la quale ha dichiarato:

« 1) manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 (Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso), convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli articoli 48, 51 e 125 della Costituzione;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15-bis so-

praindicato, sollevate con la stessa ordinanza in riferimento agli articoli 3, 5, 24, 97, 113 e 128 della Costituzione ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 233);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 227, 230 e 231);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 229);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 226);

alla II e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 228);

alla VI e alla XII Commissione (doc. VII, n. 232);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza, una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.